



CONSORZIO dei SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI del CHIERESE

Sede Legale: Via Palazzo di Città, 10
Sede Amministrativa: Strada Valle Pasano n. 4, 10023 CHIERI (TO)
P. iva 07305160017
Tel. 011 / 942.71.36 – Fax 011 / 942.70.22
www.servizisocialichieri.it e-mail: segreteria@cssac.it

Regolamento del Registro dei volontari

Approvato con deliberazione di Assemblea n. 25 del 13/12/2018

Articolo 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina e organizza l'attività di singoli individui che volontariamente, spontaneamente e gratuitamente intendano collaborare e partecipare allo svolgimento di compiti di interesse sociale del Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Chierese.

Articolo 2 – Volontario

1. Il volontario è una persona fisica che, per libera scelta, svolge attività in favore della collettività e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. La scelta del volontario deve essere libera e, pertanto, consapevole, informata e non condizionata da uno stato di bisogno.

Articolo 3 – Prestazione

1. La prestazione del volontario consiste nel mettere a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. E' una manifestazione di disponibilità ad impiegare energie fisiche o intellettuali in collaborazione con la struttura organizzativa dell'ente, dotata degli strumenti per indirizzare tali energie alla realizzazione di obiettivi di solidarietà sociale.

2. L'attività del volontario è priva di vincoli di natura obbligatoria ed è incompatibile con l'instaurazione di rapporti di lavoro, stabili o precari, di tipo autonomo o subordinato.

Articolo 4 – Registro dei volontari

3. E' istituito il Registro dei volontari.

4. Sono iscritti nel Registro gli individui che, intendendo collaborare con l'ente in qualità di volontari e disponendo dei requisiti minimi richiesti, abbiano presentato la domanda di iscrizione.

5. Il volontario, in ogni tempo, può richiedere in forma scritta la cancellazione dal Registro e la rinuncia, con effetto immediato, a svolgere la propria attività.

6. Il Registro è tenuto dall'Ufficio Segreteria.

Articolo 5 – Bando

1. Al fine di rendere noto e consentire a chiunque di collaborare, quale volontario, con il Consorzio, questo Ente pubblica sul sito internet istituzionale un Bando nel quale sono indicati i requisiti minimi richiesti per l'iscrizione nel Registro.

2. Il bando è aperto e non ha scadenza.

3. Le domande di iscrizione nel Registro dei Volontari sono esaminate entro trenta giorni dalla presentazione da una Commissione composta dal Direttore consortile, dal Responsabile di Area competente per materia e da un dipendente dell'Area Economico-Finanziaria.

4. La Commissione accerta il possesso dei requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, dispone l'iscrizione nel Registro e la relativa comunicazione al candidato. In caso di esito negativo, la Commissione comunica al candidato il diniego dell'iscrizione.

Articolo 6– Requisiti

1. Il singolo individuo che intenda collaborare, quale volontario, con questo ente deve:
 - a. essere maggiorenne;
 - b. non aver subito condanne penali che comportino l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero l'interdizione, seppur temporanea, dai pubblici uffici;
 - c. dichiarare di aver preso atto degli articoli 2 e 3 del Regolamento del Registro dei volontari e di dividerne i contenuti.
2. Per particolari e specifiche attività, che richiedano particolari competenze, attitudini o predisposizioni, l'ente si riserva di chiedere ulteriori specifici requisiti.

Articolo 7 – Copertura assicurativa

1. Il Consorzio provvede d'ufficio e con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa dei volontari iscritti nel Registro ed impiegati in attività.
2. La copertura assicurativa prevede la tutela per infortuni e malattie, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi conseguenti allo svolgimento dell'attività di volontariato.
3. Qualora sia previsto l'utilizzo di veicoli nello svolgimento dell'attività di volontariato, l'assicurazione è estesa anche all'impiego degli automezzi, furgoni, ecc. di proprietà dell'ente.

Articolo 8 – Rimborsi spese

1. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dall'eventuale soggetto beneficiario.
2. E' vietata l'erogazione ai volontari di compensi in denaro che non corrispondano a spese preventivamente autorizzate dall'Ente e dagli stessi sostenute nell'esercizio dell'attività.
3. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate inerenti l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Articolo 9- Entrata in vigore, abrogazioni e pubblicità

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.
2. Il Regolamento è pubblicato nel sito internet del Consorzio a tempo indeterminato.